

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4959 del 20/10/2020
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E S.S. DOMANDA 22/08/2016 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FONTEVIVO (PR) LOCALITA' BELLENA - FONDO PALAZZO. MONTANARI CELESTINO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR16A0033. SINADOC 25278/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5113 del 19/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 del 2005; 1994/2006; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda prot. 13735 del 22/08/2016 con cui il signor MONTANARI CELESTINO, codice fiscale MNTCST48E31D685Q, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR16A0033;

DATO ATTO che con determina DAMB/2017/1400 del 17/03/2017 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot.10121 del 29/05/2017);

PRESTO ATTO delle prescrizioni impartite nella suddetta determinazione DAMB/2017/1400 del 17/03/2017 per quanto concerne l'altro pozzo esistente inutilizzabile, codice PRA4379 e che nella citata Relazione di fine lavori prot.10121 del 29/05/2017 è stato dichiarato che *"Il pozzo attualmente esistente è stato opportunamente chiuso mediante cementazione previa ostruzione della bocca pozzo"*;

PRESO ATTO della nota integrativa prot. 35281 del 04/03/2020 con cui il signor MONTANARI CELESTINO precisa di richiedere un volume complessivo di acqua prelevata pari a 18200 mc/anno anziché 39000 mc/anno come indicato in autorizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola a bocca tassata;

VERIFICATO che sul BURERT n. 295 in data 05/10/2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n.

PGPR/2016/15534 del 20/09/2016 espresso in senso favorevole;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione allegata all'istanza prot. 13735 del 22/08/2016 ovvero che *“Al momento attuale, il podere in questione non possiede un adeguato sistema per il prelievo delle acque sotterranee. Infatti la rete di canali irrigui nei periodi estivi di maggior siccità, sono insufficienti a soddisfare i fabbisogni idrici colturali in quanto non apportano adeguate quantità d’acqua a seguito dell’intenso sfruttamento compiuto a monte dell’area d’interesse.”*;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. *“Direttiva Derivazioni”* (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *“Metodo Era”*, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col *“metodo Era”*, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *“Attrazione”*, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto per il canone per l'anno 2020 attraverso il versamento del 24/01/2020 relativo alle istanze PR16A0033 e PR20A0023 (ex PRPPA2538) in considerazione del fatto che le pratiche inizialmente erano unite;

- ha versato la somma pari a 250 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;
- RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione;
- ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. MONTANARI CELESTINO, codice fiscale MNTCST48E31D685Q, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR16A0033, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 27;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fontevivo (PR), località Bellena - Fondo Palazzo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.15, mapp. n. 20; coordinate ETRS89 UTM32 x: 595.157 e Y:4.967.416;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18200;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in **74,48 euro** è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Dott. Paolo Maroli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. MONTANARI CELESTINO, codice fiscale MNTCST48E31D685Q (codice pratica PR16A0033).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 27, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 315, equipaggiato con pompa verticale della potenza di kw 70, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 9,50 e m 19,50 e tra m 22 e m 27 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fontevivo (PR), località Bellena - Fondo Palazzo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.15 , mapp. n. 20; coordinate ETRS89 UTM32 x: 595.157 e Y:4.967.416.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 18200.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice 0072ER-DQ1-CL Nome: Conoide Taro – Parola - libero (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, tramite bonifico bancario, sul conto corrente

Banco Posta, coordinate bancarie: codice **IBAN**
IT94H0760102400001018766103; oppure tramite bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST - SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Per l'anno 2020 il canone è determinato in 74,48 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario

che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone,

animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10.Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.